



***REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI  
NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)  
ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE FINO  
A 9 POSTI***

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n.42 del 19/11/2025, aggiornato e modificato con deliberazione di consiglio comunale n.

## **DISCIPLINA DEL SERVIZIO NCC –**

### **NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE ADIBITO AL TRASPORTO DI PERSONE SINO A 9 POSTI (COMPRESO IL CONDUCENTE)**

#### **Art. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di noleggio con conducente adibito al trasporto di persone sino a 9 posti (compreso il conducente)

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a. dagli articoli 19 punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- b. dalla Legge Regionale n. 14 del 03/04/1995;
- c. dal D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito con modificazioni dalla legge 248 del 04/08/2006;
- d. dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- e. dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- f. dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- g. dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- h. dal D.M. 20/04/1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;
- i. dall’art. 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- j. dal D.L. 145/2018, dalla L. 12/2019 e dalla l. 136 del 09/10/2023.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esercizio di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo a sensi di legge.

#### **Art. 2 – SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - NCC**

1. Il servizio pubblico non di linea mediante NCC - noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea e si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
2. L'autoservizio viene effettuato a richiesta dall'utenza ed è svolto in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti, oppure nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per la necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.
3. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire unicamente all'interno della rimessa. È in ogni caso consentita la fermata sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

4. La sede operativa e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune di Caprarica di Lecce, per cui è stata attivata la procedura di rilascio del titolo autorizzativo. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della Provincia di Lecce, previa comunicazione ai Comuni predetti e al Comune di Caprarica di Lecce.
5. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede operativa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e la fine del servizio avvengono con partenza e arrivo dell'autovettura presso le rimesse di cui al comma 4. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio elettronico predisposto secondo le disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il periodo transitorio fino all'attivazione dello stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia di Lecce.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa qualora, durante l'espletamento del servizio, il noleggiatore riceva ulteriori prenotazioni da parte dell'utenza.

### **Art. 3 - AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. I titolari di autorizzazione di NCC - noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) possono effettuare trasporti in tutto il territorio provinciale, regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il servizio di NCC - noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale o da diverso luogo convenuto.

### **Art. 4 - RIMESSE PER IL SERVIZIO NCC**

1. La rimessa, in locale ovvero in area scoperta, ove il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza, o la sede operativa, presso le quali possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio, devono essere ubicate nel territorio del Comune di Caprarica di Lecce. L'idoneità delle rimesse è accertata in riferimento alla normativa edilizia e urbanistica ed alla destinazione d'uso ai sensi della relativa normativa nazionale, regionale e comunale.
2. Nel caso di autorizzazioni in capo ad unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art. 7 lettere b) e c) della Legge del 15 gennaio 1992 n.21 s.m.i., lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili, presenti nel territorio del Comune di Caprarica di Lecce.

### **Art. 5 - AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO PER NCC**

1. L'esercizio del servizio di NCC - noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 8 della L. n. 21/1992 e alla L. R. n. 14/95, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei criteri di seguito indicati.
2. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona

- giuridica (S.p.a., S.r.l. ecc.) le autorizzazioni devono essere sempre intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.
3. È consentito conferire l'autorizzazione agli organismi previsti all'art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
  4. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
  5. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
  6. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio Taxi con le autorizzazioni di noleggio autovetture fino a 9 posti con conducente; è invece ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per il servizio di noleggio autovetture fino a 9 posti con conducente.
  7. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione ovvero da un suo collaboratore familiare (conformemente a quanto previsto dall'art. 230- bis del Codice civile) o da personale dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'articolo 6 della L. n. 21/92.
  8. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

#### **Art. 6 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Il calcolo del numero massimo autorizzazioni NCC , è determinato dalla seguente formula:

$$(Na:P1) : P2$$

In cui:

- Na = popolazione residente nel comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è approvata la delibera che provvede alla revisione del contingente numerico + ultima rilevazione presenze turistiche fonte Regione Puglia.

- P1 = Numero licenze NCC già rilasciate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è approvata la delibera.

- P2 = 500 numero potenziali clienti per ogni singola licenza

\* in sede di revisione la Giunta Comunale provvede ad effettuare arrotondamento sempre all'unità superiore

2. La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, individua, sulla base della formula di cui al comma 1, il contingente numerico delle autorizzazioni per il servizio NCC da rilasciare, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente e in rapporto alla popolazione residente, alla popolazione studentesca e alle attività turistiche, commerciali, culturali e sportive che si svolgono nel territorio comunale, tenuto conto anche di particolari e specifiche esigenze del trasporto pubblico non di linea. La Giunta Comunale, dà mandato al responsabile SUAP di indire il bando pubblico per il rilascio di nuove autorizzazioni.

#### **Art. 7 VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. L'autorizzazione ha validità temporale illimitata fatta salva la permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.
2. In qualsiasi momento l'esercizio dell'attività di NCC può essere sottoposto a controllo al fine di verificare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dalla vigente normativa.
3. La sopravvenuta carenza dei suddetti requisiti in capo al titolare comporta la decadenza dalla titolarità dell'atto.

4. Il titolare dell'autorizzazione di Ncc è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, all'ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente ed il certificato di abilitazione professionale (CAP), il termine di validità degli stessi, sia per sé che per i dipendenti addetti al servizio.

#### **Art. 8 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio NCC con autovetture fino a 9 posti sono rilasciate a seguito di un avviso pubblico per titoli indetto dal responsabile del SUAP del comune di Caprarica di Lecce.
2. Il bando è pubblicato oltre che all'Albo Pretorio del Comune di Caprarica di Lecce anche sul Bollettino della Regione Puglia.
3. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

#### **Art. 9 REQUISITI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento del servizio NCC con autovetture fino a 9 posti è necessario:
  - a. essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato italiano, essere in possesso di regolare permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
  - b. idoneità fisica al servizio;
  - c. licenza media;
  - d. possesso della patente di tipo B da almeno 3 anni;
  - e. essere iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/92 e della L.R. n. 14/95; l'iscrizione al ruolo è necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti al servizio di NCC in qualità di dipendente di impresa autorizzata o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. In caso di cittadini stranieri, in un qualsiasi corrispondente elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
  - f. essere in possesso dei titoli obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada da parte del titolare dell'impresa, dei dipendenti che effettuano il servizio e dagli eventuali sostituti alla guida;
  - g. possesso del Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB;
  - h. essere proprietario o comunque avere l'esclusiva disponibilità anche in leasing o in noleggio a lungo termine del veicolo da adibire al servizio. Tale veicolo può essere attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
  - i. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati con i massimali minimi prescritti dalla legge;
  - j. non essere titolare di licenza Taxi;
  - k. di non aver trasferito, da almeno cinque anni, altra licenza taxi o altra autorizzazione NCC rilasciata da questo o da altro Comune;
  - l. avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di NCC;
  - m. non svolgere altre attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima;
  - n. altri eventuali documenti previsti specificatamente dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. La documentazione richiesta ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo potrà essere presentata, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, nelle forme dell'autocertificazione.

## **Art. 10 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
  - a. L'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.
  - b. L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (Antimafia).
  - c. L'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni.
  - d. L'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
  - e. Aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda di partecipazione al nuovo avviso pubblico, l'autorizzazione di NCC - noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni.
  - f. Essere titolare di licenza Taxi.
2. In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs del 6 settembre 2011 n. 159.

## **Art. 11 - CONTENUTO DEL BANDO**

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:
  - a. numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
  - b. requisiti richiesti per la partecipazione al pubblico concorso per il rilascio delle autorizzazioni;
  - c. elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
  - d. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - e. termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché la documentazione da allegare alla stessa;
  - f. modalità di utilizzo e di validità della graduatoria

## **Art. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande di ammissione al concorso per l'assegnazione della autorizzazione per l'esercizio del servizio NCC dovranno essere presentate all'ufficio SUAP del comune entro i termini stabiliti dal bando stesso.
2. I candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:
  1. generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
  2. indirizzo di posta elettronica e PEC a cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
  3. cittadinanza;
  4. titolo di studio posseduto;
  5. dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing o noleggio a lungo termine del veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
  6. dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;

7. numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
  8. dichiarazione di possesso dei requisiti morali, ai sensi di legge, e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
  9. dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
  10. dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione anche da parte di altri comuni;
  11. dichiarazione di non essere in possesso di licenza per l'esercizio dell'attività di Taxi
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
    - a. certificato di iscrizione al Ruolo dei Conducenti previsto dall'art. 6 della L. n.21/92;
    - b. certificato medico, con data non antecedente a 3 mesi dalla presentazione, attestante idoneità fisica per l'esercizio del servizio e l'assenza di malattie incompatibili con lo stesso.
  3. La domanda può essere corredata da dichiarazione, con allegata relativa documentazione, attestante eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal bando.

#### **Art. 13 – TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE**

1. L'ufficio SUAP, competente alla ricezione ed all'esame delle istanze, dopo aver verificato la completezza documentale delle stesse ai sensi di quanto previsto dall'articolo che precede, procederà all'assegnazione dei punteggi per il rilascio delle autorizzazioni disponibili secondo i suddetti criteri:
  - a. anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (max. 2 punti):
    - aver prestato servizio NCC in qualità di titolare, o sostituto alla guida, o collaboratore familiare, o autista dipendente presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio - punti 0,50 ad anno;
  - b. conoscenza di lingue straniere (documentata attraverso il conseguimento dei seguenti titoli: laurea in lingue, laurea in Scienze della mediazione linguistica, diploma di liceo linguistico, diplomi rilasciati da istituti privati accreditati attestanti la conoscenza di livello elevato - punti 4;
  - c. altri titoli, (titoli professionali specifici, ecc.), purché documentati – punti 0,50 a titolo per un massimo di punti 5.
2. A parità di punteggio, sono da considerarsi titoli preferenziali nella valutazione delle domande, in ordine di priorità:
  - la residenza nel comune di Caprarica di Lecce;
  - disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone in situazione di handicap;
  - aver svolto l'attività di conducente di NCC per almeno sei mesi in imprese di trasporto persone, operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea;
  - disponibilità di mezzo a basso impatto ambientale (elettrico o ibrido)
  - stato di disoccupazione.
  - Avere a disposizione dell'utenza del servizio NCC almeno n. 2 biciclette ed avere un mezzo adibito al trasporto delle stesse

#### **Art. 14 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il SUAP, competente ad istruire l'intero procedimento, redatta e approvata la graduatoria dei candidati secondo i criteri di cui innanzi, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati e assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
2. In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali, prevale il candidato più giovane di età.
3. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di tre anni dalla data di approvazione. Le autorizzazioni che si rendessero vacanti entro i tre anni di validità della graduatoria

dovranno essere coperte utilizzando la graduatoria medesima, fino ad esaurimento della stessa.

#### **Art. 15 - INIZIO DEL SERVIZIO**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare

#### **Art. 16 RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale restituendo l'autorizzazione amministrativa.

#### **Art. 17 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC fino a 9 posti sono, su domanda del titolare, trasferibili a persona designata dallo stesso purché quest'ultima risulti iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n.21 e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle leggi in materia. A tal fine, occorre che il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a. risulti essere titolare di autorizzazione da non meno di 5 anni;
  - b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c. sia divenuto in modo permanente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'inabilità o l'inidoneità al servizio deve essere comprovata dal titolare mediante presentazione di idonea documentazione, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche.
2. Per esercitare la facoltà di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione, fermo restando l'obbligo della immediata cessazione del servizio, dovrà consegnare al Comune il titolo autorizzatorio posseduto entro 1 mese dal verificarsi dell'evento e/o impedimento e richiedere nei successivi 2 mesi il trasferimento della titolarità del titolo. Lo stesso titolo resta, per tanto, congelato ai fini di nuove assegnazioni per il periodo di mesi 3 dal verificarsi dell'evento od impedimento di cui al comma 2, tranne che non intervenga rinuncia scritta del titolare dell'autorizzazione
3. Le autorizzazioni possono essere trasferite, in caso di morte del titolare, entro il termine massimo di due anni dal verificarsi dell'evento:
  - a. ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti richiesti ed iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21 (nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare);
  - b. ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio del servizio, dalla normativa e dal presente regolamento.
4. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare all'ufficio competente, il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.  
La comunicazione deve altresì indicare:
  - a. la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
  - b. la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
6. Ai sensi dell'art. 9, comma 3°, della Legge 15.01.1992, n. 21, il titolare ovvero, in caso di morte, gli eredi del titolare che abbiano trasferito l'autorizzazione non possono concorrere ad altre assegnazioni, né possono trasferirne ancora ad altri se non dopo cinque anni dal trasferimento della precedente.

#### **Art. 18 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA**

1. I titolari di autorizzazione per il servizio NCC con autovetture fino a 9 posti, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.
2. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
3. I titolari di autorizzazione per il servizio NCC con autovetture fino a 9 posti possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della L. n. 21/92, ed in possesso dei requisiti prescritti.

#### **Art. 19 - COLLABORAZIONE FAMILIARE**

1. I titolari di autorizzazione NCC con autovetture fino a 9 posti, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
  - a. dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21.
  - b. dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti soggettivi e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi previsti dal presente regolamento;
  - c. atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
  - d. copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
  - e. certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.
4. L'ufficio competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di autorizzazione alla sostituzione da esporre e allegare all'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicati al Comune entro 15 giorni e annotati appropriatamente.

#### **Art. 20 - IDONEITÀ DEI MEZZI**

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche rivenienti dalla normativa di settore.
2. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della motorizzazione civile (M.C.T.C.), il responsabile Suap, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, può disporre le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi utilizzati per il servizio NCC.
3. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni ottimali del veicolo od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.
4. Il titolare della autorizzazione può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività; in tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta da parte

dell'organo comunale competente.

5. Il titolare dell'autorizzazione di NCC dovrà recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

#### **Art. 21 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO**

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
  - a. avere, durante il servizio, un abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio pubblico prestato;
  - b. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - c. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - d. prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti alla loro mobilità;
  - e. trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
  - f. caricare i bagagli dei viaggiatori, salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo o ecceda i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;
  - g. presentare e mantenere pulito, sanificato ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
  - h. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - i. consegnare al competente ufficio di Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
  - j. avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto.
  - k. seguire il percorso più breve o comunque il più economico per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero.
  - l. rilascio della ricevuta con il prezzo della corsa e il numero identificativo della licenza
2. È fatto divieto di:
  - a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
  - b. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad esclusione dei soggetti tirocinanti autorizzati dal noleggiatore (collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente;
  - c. chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
  - d. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
  - e. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
  - f. fumare o consumare cibo durante la corsa;
  - g. togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
  - h. applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
  - i. trasportare i propri animali;
  - j. trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
  - k. effettuare il trasporto di soli oggetti e merci.
3. Restano a carico dei soggetti titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi, le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

#### **Art. 22 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI**

1. Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:
  - a. fumare e consumare pasti sui veicoli;
  - b. imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
  - c. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

- d. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
- e. pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito, fatto salvo biciclette
- f. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;
- g. pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo.

#### **Art. 23 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO**

1. Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento pagando l'importo concordato con il noleggiatore.
2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
3. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da pregiudicare la propria o altrui incolumità.
4. Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di comportamento previsti dal presente regolamento, dopo esplicito richiamo del conducente.

#### **Art. 24 - TRASPORTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI**

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap, invalidità o diversa abilità e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori dei non vedenti e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.
3. I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. del 24 luglio 1997 n. 503.

#### **Art. 25 – MODALITÀ DI PAGAMENTO SERVIZIO NCC- TARIFFE**

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20/04/1993, i titolari di autorizzazione per il servizio NCC determinano annualmente la tariffa minima e massima del servizio.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso il competente ufficio Suap del comune di Caprarica di Lecce
3. Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti, tenendo conto di quanto previsto al precedente comma uno.
4. I conducenti NCC devono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverso dal contante.
5. Il trasporto delle carrozzine per le persone in situazione di disabilità, dei cani accompagnatori per non vedenti e degli altri soggetti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

#### **Art. 26 - RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa, in ogni caso, la responsabilità del Comune.

#### **Art. 27 - VIGILANZA**

Il SUAP vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, promuove inchieste d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni ed è responsabile dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, in conformità alle disposizioni del presente capo.

2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti sono demandati principalmente alla polizia municipale

ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della L. 689/81.

#### **Art. 28 - SANZIONI**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle sanzioni disposte dal codice della strada ed in generale previste da norme di legge, le infrazioni al presente regolamento, sono punite con sanzioni amministrative da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

#### **Art. 29 - DIFFIDA**

1. Il Responsabile del SUAP diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:
  - a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
  - b. non eserciti con regolarità il servizio;
  - c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
  - d. fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

#### **Art. 30 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione può essere sospesa dal responsabile del SUAP, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
  - a. violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
  - b. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
  - c. violazione delle norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
  - d. violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della sopracitata norma del presente Regolamento;
  - e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
  - f. per il mancato ripristino delle caratteristiche di idoneità dei mezzi, della sopracitata norma del presente Regolamento, previa diffida;
  - g. per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
  - h. per violazione delle norme del presente regolamento che regolano il trasporto dei diversamente abili, di cui al presente regolamento;
  - i. violazione delle norme di comportamento di cui alle disposizioni del presente regolamento.
2. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il responsabile del servizio comunale competente, può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.
3. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione non è sostitutivo delle eventuali sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento o dalle leggi vigenti.
4. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopraelencate siano commesse da collaboratori o dipendenti.
5. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti. La riconsegna dell'autorizzazione è effettuata al termine del periodo di sospensione previsto.
6. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione viene determinato tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento interdittivo di sospensione dell'autorizzazione viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti.

### **Art. 31 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Responsabile del SUAP dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a. quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengono a mancare uno o più requisiti di idoneità morale o professionale;
  - b. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo nell'arco di tre anni;
  - c. quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel presente Regolamento;
  - d. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
  - e. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
  - f. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
  - g. per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
  - h. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio
  - i. quando il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
  - j. quando sia stata cumulata l'autorizzazione per il servizio di NCC - noleggio con conducente con altra/e licenze Taxi.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 32 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Responsabile del SUAP dispone la decadenza nei seguenti casi:
  - a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
  - b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
  - c. per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa);
  - d. per mancato rispetto del termine stabilito dalle norme del presente regolamento in caso di morte del titolare.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 33 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

1. I procedimenti di sospensione, revoca e decadenza di cui ai precedenti articoli del presente regolamento attivati sulla base di comunicazioni da parte degli interessati, di accertamenti d'ufficio o sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada debbono essere contestati per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive o altri documenti.

2. Il Comune, con apposito atto dispone quindi l'adozione del provvedimento sanzionatorio ed i conseguenti provvedimenti del presente regolamento, oppure l'archiviazione degli atti. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di revoca o decadenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

### **Art. 34 DISPOSIZIONI FINALI**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, a termini di legge, s'intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale